



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

COMMISSIONE ESPERTI LEGALI

## ASSISTENZA LEGALE DEGLI ASSOCIATI VITTIME DI CONDOTTE VIOLENTE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ARBITRALE

### DISCIPLINARE OPERATIVO

1. Ad ogni associato (arbitro, assistente, osservatore) che, in occasione di gare designate dagli Organi Tecnici, sia stato vittima di condotte violente nello svolgimento dell'attività arbitrale di competenza, l'Associazione Italiana Arbitri assicura, tramite la propria Commissione Esperti Legali, assistenza legale e giudiziale alle condizioni riportate nel presente Disciplinare operativo.
2. L'assistenza legale e giudiziaria è assicurata esclusivamente nelle seguenti due ipotesi:
  - a) condotte violente a danno degli ufficiali di gara poste in essere da tesserati F.I.G.C. (giocatori, allenatori, dirigenti, ecc.): in tale ipotesi è necessaria la previa autorizzazione della F.I.G.C. ad adire le vie legali in deroga al vincolo di giustizia e alla clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto Federale (ottenibile dall'associato solo con le modalità indicate, all'inizio di ogni stagione sportiva, dal Presidente dell'A.I.A.) e con la documentazione qui richiamata: 1) referto medico di un presidio sanitario di Pronto Soccorso attestante le lesioni subite e la relativa prognosi, rilasciato nell'immediatezza dei fatti; 2) copia del rapporto di gara, con allegate distinte; 3) delibera del Giudice Sportivo ed, eventualmente, della Commissione Disciplinare Territoriale di secondo grado; 4) copia lettera di trasmissione del Presidente Sezionale con parere dello stesso;
  - b) condotte violente a danno degli ufficiali di gara poste in essere non da tesserati F.I.G.C. (spettatori, tifosi, ecc.): in tale ipotesi, è necessaria la previa autorizzazione del Presidente dell'A.I.A., ottenibile solo a fronte di specifica richiesta dell'associato, tramite il Presidente Sezionale, al Referente regionale della Commissione Esperti Legali, che istruisce la pratica e la trasmette alla Commissione Nazionale per l'invio alla Presidenza Nazionale solo se corredata della sopra menzionata documentazione e vale a dire: 1) referto di un presidio sanitario di Pronto Soccorso attestante le lesioni subite e la relativa prognosi, rilasciato nell'immediatezza dei fatti; 2) copia del rapporto di gara, con allegate distinte; 3) delibera del Giudice Sportivo ed, eventualmente, della



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

COMMISSIONE ESPERTI LEGALI

Commissione Disciplinare Territoriale di secondo grado; 4) copia lettera di trasmissione del Presidente Sezionale con parere dello stesso.

In ogni altra ipotesi ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, rispettivamente, federale e della Presidenza A.I.A., l'assistenza legale e giudiziaria prevista dal presente Disciplinare non è operativa, né alcun associato può pretendere alcuna tutela.

In casi diversi da quelli indicati ai predetti capi *sub a)* e *b)*, il singolo associato, in casi eccezionali di particolare rilievo e gravità, può fare istanza, tramite il Presidente sezionale e con il suo parere, di applicazione del presente Disciplinare al Referente regionale della Commissione Esperti Legali, che istruisce la pratica e la trasmette, corredata di ogni idonea documentazione, al Responsabile nazionale della medesima Commissione, che, con il proprio parere, la sottopone al Presidente dell'A.I.A. per la eventuale autorizzazione.

3. L'associato, che abbia conseguita la prescritta autorizzazione, indirizza la richiesta di assistenza legale, con tutta la predetta documentazione utile e comunque indispensabile per la valutazione della richiesta stessa, in tempo utile per la proposizione dell'azione penale e/o di quella civile al Referente regionale della Commissione che, verificata la regolarità della autorizzazione e la documentazione ricevuta, se non ritiene di assistere personalmente l'associato individua, previo contatto informale, l'avvocato, iscritto nell'Elenco regionale di cui all'art. 33, comma 5, del Regolamento A.I.A., disponibile a prestare la richiesta assistenza (preferibilmente, con criteri di prossimità alla sede giurisdizionale di competenza da adire) e gli indirizza l'associato danneggiato.
4. L'Avvocato aderente al servizio ed iscritto nel predetto Elenco valuta, sulla base della richiesta, l'opportunità di avviare azioni penali e/o civili in difesa dell'assistito e ne assume la difesa, facendosi conferire i necessari mandati, ovvero comunica per iscritto all'associato, al Referente regionale e al Responsabile della Commissione Esperti Legali Nazionale il diniego e le motivazioni.
5. Il Referente regionale, sentito eventualmente il Responsabile Nazionale della Commissione Esperti Legali, decide se interpellare altro collega aderente al servizio della regione per affidargli la difesa dell'associato, mettendolo in contatto con lo stesso. Ove anche tale secondo collega decida di non assumere



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

COMMISSIONE ESPERTI LEGALI

la difesa, comunicandolo sempre per iscritto con le motivazioni all'associato, al Referente regionale e al Responsabile Nazionale della Commissione, la richiesta di assistenza legale viene respinta.

6. L'associato avvocato aderente all'iniziativa ed iscritto nell'Elenco ex art. 33, comma 5, del Regolamento A.I.A. che accetta di difendere un altro associato sulla base della previsione del presente Disciplinare cura la difesa dell'associato danneggiato con la dovuta diligenza professionale senza alcun compenso restando a carico dell'associato esclusivamente gli oneri derivanti da condanna alle spese che permarranno a suo carico salvo il caso di dolo o colpa grave del difensore. L'Avvocato aderente all'iniziativa può rinunciare al mandato nei casi previsti dall'ordinamento professionale ovvero può decidere di non proporre appello nei confronti dei provvedimenti giudiziari che riguardano il Collega difeso, inviando, in tali ipotesi, una comunicazione motivata all'associato, al Referente Regionale e al Responsabile Nazionale della Commissione Esperti Legali, che prenderanno ogni eventuale opportuno provvedimento per la migliore difesa dell'associato avanzando se del caso proposte al Comitato Nazionale dell'A.I.A.
7. L'Avvocato aderente all'iniziativa ed iscritto nell'Elenco ex art. 33, comma 5, del Regolamento A.I.A., all'accettazione dell'incarico, dichiara di svolgere la predetta attività professionale nell'ambito e per le finalità previste dall'art. 38, comma 4, del Regolamento AIA e, dunque, per spirito volontaristico e gratuitamente al fine di contribuire al perseguimento della finalità istituzionale prevista dall'art. 39 del medesimo Regolamento, senza alcun onere per l'Associazione Italiana Arbitri. Ferma la natura volontaria e gratuita dell'attività professionale svolta nell'ambito delle finalità di cui al predetto art. 39, è comunque riconosciuto all'associato avvocato, che ha accettato l'incarico di assistenza e difesa legale e qualora ricorrano i presupposti sotto indicati, un rimborso forfetario ed onnicomprensivo pari ad € 500,00 per ciascun grado di giudizio, oltre a rimborso spese generali e oneri fiscali e previdenziali di legge nonché alle eventuali spese vive documentate e al lordo della ritenuta di acconto, che verrà corrisposto al termine del grado di giudizio previa presentazione di regolare fattura per il predetto importo intestata a Federazione Italiana Giuoco Calcio da rimettere alla Commissione Esperti Legali con le modalità da essa precisate. Il rimborso non sarà riconosciuto nel caso in cui le spese e i compensi legali siano recuperati nei confronti del soggetto a ciò tenuto per effetto di provvedimento giudiziario o di atto



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

**COMMISSIONE ESPERTI LEGALI**

transattivo. Il rimborso sarà comunque dovuto anche in assenza del ricorso alla procedura esecutiva, laddove appaia antieconomica o ne sia prevedibile un esito infruttuoso, come da motivata attestazione dell'Avvocato associato avallata dal Referente regionale. In caso di definizione in via transattiva, la compensazione delle spese è vietata, salva in casi eccezionali, richiesta dell'avvocato e formale autorizzazione del Responsabile della Commissione Esperti Legali.

8. A conclusione dell'attività di difesa giudiziale per provvedimento del giudice o per transazione, l'avvocato provvede a redigere un rapporto sull'attività svolta che invia tempestivamente al Referente Regionale e al Responsabile della Commissione Esperti Legali. L'Avvocato cura, altresì, ove ritenuta proficua o comunque agevole l'esecuzione della sentenza e il recupero di quanto liquidato dal giudice ovvero previsto a seguito di eventuale transazione nella misura equamente concordata con l'associato difeso.
9. La sentenza e la transazione dovranno essere trasmesse al Referente regionale e al Responsabile Nazionale della Commissione Esperti Legali. La Commissione Esperti Legali curerà l'inserimento di detti atti in una banca dati da mettere a disposizione a supporto delle future difese di tutti gli avvocati associati aderenti all'iniziativa.

APPROVATO DAL COMITATO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI  
NELLA SEDUTA DEL 13 MAGGIO 2017